



STATUTO PER

We are here Venice

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

Sede Legale: San Polo 1866 – 30125 Venezia
Studio: Cannaregio 6154 – 30121 Venezia

www.weareherevenice.org
info@weareherevenice.org

ART. 1 - Denominazione e sede

1.E' costituita, nel rispetto del Codice Civile, della Legge 383/2000 e della normativa in materia, l'associazione di promozione sociale denominata: *We are here Venice* con sede in [San Polo 1866 - 30125 Venezia](#), nel Comune di Venezia, e può prevedere l'istituzione di uffici e delegazioni nell'ambito del territorio nazionale e internazionale.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

2.L'associazione *We are here Venice* ha durata illimitata e potrà essere sciolta con deliberazione dell'Assemblea ai sensi dell'art. 9 del presente statuto.

ART. 2 - Finalità

1. L'associazione è apartitica, non ha scopo di lucro e svolge attività di promozione e utilità sociale.

2. Le principali finalità perseguite dall'associazione sono di carattere *culturale, sociale e ambientale* ed essenzialmente volte a promuovere un futuro migliore ed economicamente sostenibile per Venezia e la sua laguna.

In particolare l'associazione si propone di:

- promuovere e salvaguardare l'idea di Venezia come città viva e resiliente;
- stimolare attività produttive e culturali con effetti positivi sul tessuto della città e laguna;
- comunicare con obiettività e chiarezza i temi che caratterizzano lo stato di Venezia;
- promuovere scambi internazionali di conoscenza ed esperienza;
- prestare attenzione e sensibilizzare la cittadinanza all'impegno civile riguardo le tematiche della difesa del patrimonio culturale ed artistico, dell'ambiente e della salute, nella più ampia accezione dei termini;
- aumentare il numero di persone - e in particolare di giovani - che si dedica ad attività sociali, culturali o ambientali;
- porsi come punto di riferimento per la promozione di una cittadinanza attiva e lo scambio di conoscenze valorizzando l'attività di volontariato come momento di partecipazione del cittadino alla costruzione del bene comune;
- favorire l'innovazione sociale e il rinnovamento della cultura della solidarietà a livello locale e nazionale;

3. Per il conseguimento dei suddetti scopi , l'Associazione intende promuovere varie attività nei campi della ricerca, dell'informazione, dell'educazione, della cultura e della ricreazione in genere tra cui:

- la realizzazione di eventi e iniziative in grado di creare opportunità di volontariato e occasioni di incontro con locali organizzazioni non profit per cittadini, enti pubblici e privati;
- la realizzazione di eventi a partecipazione collettiva volti alla tutela e valorizzazione dell'ambiente, alla promozione dell'arte e della cultura;
- la creazione, gestione e monitoraggio di reti virtuali e reali per attività socialmente, economicamente e culturalmente utili;
- l'attivazione di collaborazioni con enti pubblici e privati finalizzate alla promozione di iniziative di impegno civico e responsabilità sociale o alla formazione dei relativi collaboratori su tali temi;

- l'organizzazione di manifestazioni, seminari, eventi o altre attività di natura sociale, culturale o ricreativa;
- il coordinamento e gestione di progetti di ricerca;
- la produzione di pubblicazioni e materiale informativa digitale
- offrire supporto per iniziative caratterizzate dallo spirito "We are here Venice";

L'associazione opera nel territorio della Regione Veneto, nel comune di Venezia nella Provincia di Venezia, con la possibilità di collaborare con altre associazioni a livello nazionale e internazionale su attività connesse alle finalità specificate dal presente statuto.

ART. 3 - Soci

1. Sono ammesse all'Associazione tutte le persone fisiche, maggiorenni, che ne condividono gli scopi e accettano il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.
2. L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo. L'ammissione del socio può essere deliberata indifferentemente dall'Assemblea o dal Direttivo. Il diniego va motivato.
3. Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità e versare la quota associativa.
4. L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. Lo status di associato non può essere trasmesso a terzi per atto inter vivos.
5. Ci sono 2 categorie di soci:
fondatori: sono i firmatari dell'Atto costitutivo dell'Associazione. Ogni socio fondatore è soggetto al pagamento della medesima quota del socio ordinario.
ordinari: sono coloro che versano la quota di iscrizione e quella associativa annualmente stabilita dall'Assemblea.
6. Tutti i soci hanno il diritto di voto.
7. Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è non-trasferibile.

ART. 4 - Diritti e doveri dei soci

1. I soci hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.
2. Essi hanno diritto di essere informati sulle attività dell'associazione e di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento delle attività prestate.
3. I soci devono versare nei termini la quota sociale e rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.
4. Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.

ART. 5 - Recesso ed esclusione del socio

1. Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio direttivo.
2. Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'Associazione.

3. Nell'esclusione è ammessa la decisione dell'organo direttivo con possibilità di appello entro 30 gg all'assemblea. E' comunque ammesso il ricorso al giudice ordinario.

ART. 6 - Organi sociali

1. Gli organi dell'associazione sono:
 - Assemblea dei soci
 - Consiglio direttivo
 - Presidente
 - Collegio dei Revisori dei Conti (*organo eventuale*)
2. Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito. Non è ammessa la prevalenza del voto del Presidente.

ART. 7 - Assemblea

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti i soci.

1. E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 5 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente l'ordine del giorno dei lavori;
2. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.
3. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 8 - Compiti dell'Assemblea

L'Assemblea deve:

- approvare il rendiconto consuntivo e preventivo;
- fissare l'importo della quota sociale annuale;
- approvare l'eventuale regolamento interno;
- deliberare in via definitiva sulle domande di nuove adesioni e sulla esclusione dei soci;
- eleggere il Presidente e il Consiglio Direttivo;
- deliberare su quant'altro demandate per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo come le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione.

ART. 9 - Validità Assemblee

1. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.
2. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno).
3. L'assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza dei 2/3 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di 3/4 dei soci.

(Se prevista anche per l'assemblea straordinaria, la seconda convocazione non può derogare le maggioranze previste per la prima).

ART. 10 - Verbalizzazione

1. Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto da un componente dell'assemblea appositamente nominato e sottoscritto dal presidente.
2. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

ART. 11 - Consiglio direttivo

1. Il consiglio direttivo è composto da 3-7 membri eletti dall'assemblea tra i propri componenti.
2. Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. (Nel caso in cui il consiglio direttivo fosse composto da soli tre membri, è validamente costituito quando sono presenti tutti). Esso delibera a maggioranza dei presenti.
3. Il Consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea; redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo.
4. I ruoli del presidente, segretario e tesoriere sono assegnati all'interno del consiglio direttivo dai consiglieri stessi.
5. Il consiglio direttivo dura in carica per n. 5 anni e i suoi componenti possono essere rieletti.
6. Il consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione.

ART. 12 - Presidente

1. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione; presiede il Consiglio direttivo e l'assemblea; convoca l'assemblea dei soci e il Consiglio direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.
Il Presidente viene eletto dal Consiglio direttivo.

ART. 13 - Collegio dei Revisori dei conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti, che può essere eletto dall'Assemblea qualora sia ritenuto opportuno, è composto da tre membri effettivi e due supplenti.
2. Il Collegio dei Revisori dei Conti nomina al proprio interno il Presidente del Collegio, vigila sulla corretta gestione amministrativa e contabile dell'Associazione, riferendone annualmente all'Assemblea.
3. Il Collegio dei Revisori dei Conti decade in concomitanza del Consiglio Direttivo e i suoi componenti sono rieleggibili.

ART. 14 - Risorse economiche

1. Le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento delle attività dell'associazione sono costituite da ogni tipo di entrate ammesse ai sensi della L 383/2000 ed in particolare da:
 - a. quote e contributi degli associati;
 - b. eredità, donazioni e legati;

- c. contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
 - d. contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
 - e. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
 - f. erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
 - g. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
 - h. altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.
2. I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta.
 3. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione.
 4. L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali.
 5. L'Associazione *We are here Venice* non ha scopo di lucro ed esclude qualsiasi attività commerciale che non sia svolta in maniera marginale e comunque ausiliaria, secondaria e strumentale al perseguimento dello scopo istituzionale.

ART. 15 - Rendiconto economico-finanziario

1. Il rendiconto economico-finanziario dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso. Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.
2. Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Consiglio direttivo e approvato dall'assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, depositato presso la sede dell'associazione almeno 20 gg. prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.
3. Il conto consuntivo deve essere approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

ART. 16 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'Assemblea con le modalità di cui all'art. 9.
2. In tal caso, il patrimonio, dopo la liquidazione, sarà devoluto a finalità di utilità sociale.
3. Il simbolo e nome dell'Associazione non possono essere modificati in maniera autonoma da alcun socio. Il nome e le attività proprie dell'Associazione non possono essere usati a titolo personale, senza un preciso mandato.

ART. 17 - Disposizioni finali

1. Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.
2. È obbligatoria l'assicurazione per malattia, infortunio e responsabilità civile verso terzi dei volontari operativi dell'associazione i cui nominativi vengono riportati nel registro degli aderenti, obbligatorio e disciplinato dal D.M. 14 febbraio 1992 e sue successive modifiche.